



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 08/04/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 09 febbraio 2009, n. 51

L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Ampliamento del centro turistico "Fontana delle Rose", sito in contrada Mattinatella del Comune di Mattinata - Proponente: Centro Turistico Fontana delle Rose S.n.c.

L'anno 2009 addì 9 del mese di febbraio in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9274 del 03.08.2006 veniva presentata, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'ampliamento del centro turistico "Fontana delle Rose", sito in contrada Mattinatella del Comune di Mattinata (Fg), proposto dal Centro Turistico "Fontana delle Rose" S.n.c. di Vaira Antonio & C. con sede legale in Mattinata - C.da Mattinatella -. Con detta istanza veniva presentato lo Studio di Impatto Ambientale così come richiesto dall'art. 8 della L.R. N. 11/01;
- con nota prot. n. 9657 del 21.08.2006 il Settore Ecologia invitava la società istante a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Provincia di Foggia, Comune di Foggia ed Ente Parco Nazionale del Gargano) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello Studio di Impatto Ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni sopra specificate ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 10151 del 25.08.2006 il proponente trasmetteva copia alle pubblicazioni effettuate su "Il Tempo" (quotidiano a diffusione nazionale), "La Gazzetta del Mezzogiorno - Il Quotidiano di Foggia" (quotidiano a diffusione locale), entrambi del 24.08.2006) e sul B.U.R.P. n. 103 del 10.08.06;
- con nota acquisita al prot. n. 13237 del 09.11.2006 la società istante trasmetteva "... in merito alla richiesta di integrazione del S.I.A., ad opera del Parco Nazionale del Gargano... Relazione Integrativa S.I.A.; ... Planimetria Camping esistente; ... di progetto rielaborata...";
- con nota prot. n. 1757 del 09.03.2007, acquisita al prot. n. 4489 del 16.03.2007, l'Ente Parco

Nazionale del Gargano - 2° Settore - Servizio Tecnico Ambientale -, relativamente all'intervento in argomento, così si esprimeva: "... Visto il verbale n. 129 del 14.11.2006, dal quale emerge che il Comitato Tecnico dell'Ente Parco, preso atto dell'istruttoria ed esaminati gli atti progettuali rimodulati ha espresso parere favorevole di massima all'intervento a soli fini VIA., in quanto lo stesso riguarda la realizzazione di servizi di pertinenza ad una struttura ricettiva esistente, consistente in campi da tennis, campo da calcetto, piscina, anfiteatro, una piazzola da adibire a pista da ballo, due ponticelli in legno lamellare, senza aumenti di volumi effettivi; Preso atto di quanto sopra, si esprime parere favorevole all'intervento ai soli fini VIA., alle seguenti condizioni e prescrizioni per un miglior inserimento dello stesso nel contesto ambientale circostante:

- che al percorso pedonale esistente risalente la collina sovrastante l'area di intervento venga eseguita la sola manutenzione ordinaria prevista in progetto senza l'utilizzo di calcestruzzi e malte cementizie, ma utilizzando solo legno, preservando la vegetazione esistente;
- che venga realizzato un solo campo da tennis sull'area non alberata;
- che il campo da calcetto venga realizzato in adiacenza al campo da tennis sull'area attualmente non alberata;
- che le piste da ballo vengano realizzate in legno in modo da renderle amovibili;
- che per la realizzazione dei percorsi previsti non venga fatto uso di cemento ed asfalto;
- che nella realizzazione del previsto anfiteatro non vengano effettuati scavi e vengano preservati gli esistenti muri a secco presenti sull'area di sedime, realizzando lo stesso in pietra locale;
- che venga realizzata una barriera vegetale costituita da pino d'aleppo impiantata a sesti irregolari lungo il perimetro dell'area interessata rivolto verso il mare e venga assicurata adeguata manutenzione delle piante al fine di consentirne l'attecchimento;
- che eventuali essenze arboree espianate vengano ripiantate in loco;
- che eventuali altre essenze vegetali da impiantare siano di tipo autoctono.

Questo Ente si riserva di rilasciare la definitiva autorizzazione sull'intervento in oggetto in sede di Conferenza di Servizi, alla luce delle risultanze dell'Organo Regionale in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale. Alla Ditta... si chiede di voler trasmettere alla Regione Puglia... Ufficio VIA., copia del progetto rimodulato ai fini dell'espressione del parere di competenza..."

- con nota acquisita al prot. n. 12028 del 23.07.2007 il proponente trasmetteva il progetto completo delle opere in esame, rimodulato secondo i dettami del sopra esplicitato parere dell'Ente Parco Nazionale del Gargano prot. n. 1757/2007;
- con nota prot. n. 15796 dell'11.10.2007 il Servizio Ecologia trasmetteva gli elaborati progettuali dell'intervento in esame all'Ufficio Parchi e Riserve Naturali presso il Servizio Ecologia per il parere di competenza;
- con nota pervenuta il 05.11.2007 l'Ufficio Parchi e RR. NN. relativamente all'opera in argomento rilevava quanto segue:

"Il progetto, così come si evince dalla documentazione pervenuta, prevede le seguenti opere:

- recupero dei sentieri esistenti all'interno della pineta sul versante in destra idrografica del torrente Mattinatella;
- realizzazione di un campo polivalente al piede della collina;
- realizzazione di un teatro di tipo greco addossato alla collina e palcoscenico realizzato in legno lamellare;
- espianto, e successivo reimpianto in loco in spazi liberi, di circa 10 piante di ulivo di 8 - 10 anni per la realizzazione del campo polivalente;

- realizzazione di due passerelle pedonali in legno lamellare per il collegamento tra il centro turistico esistente e l'area di ampliamento

“L'area di intervento rientra nella zona 2 del Parco Nazionale del Gargano ed è in prossimità del SIC “Testa del Gargano” (IT9110012) di cui si riporta la relativa scheda Bioltaly:

DENOMINAZIONE:
TESTA DEL GARGANO

DATI GENERALI

Classificazione: proposto Sito d'Importanza Comunitaria (pSIC) (contiene ZPS IT9110010)

Codice: IT9110012

Data compilazione schede: 01/1995

Data proposta SIC: 06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000)

Estensione: ha 6095

Altezza minima: m 403

Altezza massima: m 0

Regione biogeografica: Mediterranea

Provincia: Foggia

Comune/i: Mattinata, Vieste.

Comunità Montane: Comunità montana del Gargano

Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 385-398.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Substrato costituito da calcare cretacico tipo “scaglie” e tipo “maiolica”. Il sito comprende pinete spontanee a *Pinus halepensis* in buone condizioni vegetazionali, ambienti rupicoli di elevato valore fitogeografico e ampie distese di macchia mediterranea con pratelli a terofite vegetanti nelle radure. Nel sito sono presenti *Vipera aspis hugyi* endemica: Italia meridionale e Sicilia. *Strongylognathus ceconfi*: endemica del Gargano e Tremiti.

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Versanti calcarei dell'Italia meridionale 15%

Pinete mediterranee di pini mesogeni
endemici 50%

Percorsi substeppici di graminee e
piante annue (*Thero-Brachypodietea*) (*) 10%

Formazioni di *Euphorbia dendroides* 5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Mammiferi: *Rhinolophus ferrum-egulnum*

Uccelli: *Turdus phillomelos*; *Columba Hirundo daurica*; *Columba oenas*; *Turdus Iliacus*; *Streptopelia turtur*; *Caprimulgus*; *Phalacrocorax carbo*; *Larus melanocephalus*; *Falco eleonora*; *Calonectris diomedea*; *Falco peregrinus*; *Scolopax rusticola*.

Rettili e anfibi: *Elaphe quatuorlineata*

Pesci:

Invertebrati: *Callimorpha quadripunctata*; *Melanargia arge*.

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all.

VULNERABILITA':

L'area è soggetta a pericolo estremo di incendi per quanto riguarda le pinete, ripetutamente interessate dal fenomeno in tempi recenti. In generale è elevato il rischio di insediamenti turistici o di valorizzazione impropria. Le cenosi della zona mostrano bassa fragilità intrinseca, ma la pineta per le cause suddette si rivela ad elevata fragilità. Problemi per eccesso di frequentazione delle numerose grotte marine inserite in circuiti turistici.

(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilità.

Pertanto, visto il verbale n. 129 del 14 novembre 2006 del Comitato Tecnico del Parco Nazionale del Gargano, acquisito agli atti, nel quale sono riportate le prescrizioni relative al progetto rimodulato dal proponente e considerati la legge regionale n. 11/2001 e gli atti dell'Ufficio, per quanto sopra richiamato, si esprime parere favorevole, ai fini della sola valutazione d'incidenza, con l'obbligo che vengano attuate le seguenti prescrizioni:

- manutenzione ordinaria al percorso pedonale che risale la collina sovrastante l'area di intervento utilizzando solo legno preservando la vegetazione esistente;
- un campo da tennis sull'area non alberata;
- un campo da calcetto da realizzare in adiacenza del campo da tennis in area non alberata;
- la piazzola da adibire a pista da ballo sia realizzata in legno al fine di renderla amovibile;
- per la realizzazione dell'anfiteatro non devono essere effettuati scavi e vengano preservati i muri a secco esistenti presenti sull'area di sedime;
- impiego di materiale di propagazione "autoctono" o "indigeno" ai sensi del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 per qualsiasi intervento di piantagione di specie arbustive e arboree...";
- con nota acquisita al prot. n. 2206 del 06.02.2008 la ditta istante, al fine di maggior chiarezza espositiva richiesta per le vie brevi dal Servizio Ecologia, richiedeva allo stesso Servizio il ritiro degli elaborati depositati per il riordino cartaceo prima e dopo le prescrizioni dell'Ente Parco Nazionale del Gargano. Detti elaborati venivano nuovamente depositati con nota acquisita al prot. n. 4861 del 18.03.2008;
- con nota prot. n. 8325 del 09.06.2008 il Servizio Ecologia comunicava al proponente che il Comitato Reg.le di VIA., nella seduta del 04.06.2008, aveva valutato il progetto in esame ritenendolo non sufficientemente documentato.

In particolare "... Per quanto riguarda gli strumenti comunali il P.R.G. del Comune di Mattinata il terreno oggetto della proposta, identificato catastalmente al Foglio 14, particelle 43, 44, 100, 101 e in particella 102 risulta avere le seguenti destinazioni urbanistiche: Fe2 (verde ecologico di interesse ambientale-paesistico - sono escluse tutte le alterazioni e mutamenti di destinazione del suolo, tranne quelli necessari per una normale attività di mantenimento e di reintegrazione vegetale ed arborea, non è consentito l'abbattimento delle alberature di alto fusto esistenti, è fatto divieto di alterare il naturale deflusso delle acque meteoriche, del terreno o di provocare inquinamento) e FB (zona per attrezzature balneare - si tratta di 10.000 mq con una profondità di circa 50 metri dal ciglio del costone per circa 200 metri di lunghezza - è consentito realizzare strutture di supporto all'attività balneare, quali punti di ristoro, spazi attrezzati per la sosta e l'ambulantato, piccole attrezzature per lo sport all'aperto e parcheggi, sono consentite sistemazioni esterne atti a preservare lo stato dei luoghi o anche le sistemazioni a giardino con messa a dimora di opportune integrazioni vegetali). Il terreno identificato catastalmente al Foglio 4 particelle 83, 87 e 188, risulta avere la seguente destinazione urbanistica nel P.R.G. vigente: zona di uso turistico, campeggi (CCE) delle Norme Tecniche. Si segnala che insieme alla Tav 2b: Indicazione PRG Comune di Mattinata, non è stata presentata una sovrapponibile cartografia catastale atta alla

verifica di quanto dichiarato in relazione. In assenza di varianti al PRG o strumenti attuativi esistenti non possono che valere le indicazioni del PUTT/P...Il materiale cartaceo prodotto non consente una serena valutazione dell'intervento e in ordine alla variante urbanistica proposta e della quale non è dato sapere l'esito) e della quantità e qualità degli interventi. Finalmente nella relazione tecnica di aggiornamento (19.07.2007) si precisa che in ottemperanza alle prescrizioni del Parco del Gargano il progetto "rimodulato" non prevede più la realizzazione del chiosco-bar e degli spogliatoi anche se il proponente, polemicamente dichiara "la possibilità - ex lege - di poterli realizzare" e ancora ci informa che i manufatti (...) "non saranno mai, neppure a livello ipotetico, trasformabili in qualcosa di diverso da ciò per cui vanno (o dovrebbero andare) a nascere: chiosco-bar (887 mc!!!) teatro, impianti e spogliatoi tali sono e tali rimarranno anche in futuro... se realizzati...".

Per quanto innanzi, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, il Servizio Ecologia comunicava alla società proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e quindi invitava la stessa, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota, a trasmettere per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

- con nota acquisita al prot. n. 11367 del 07.08.2008 la società istante trasmetteva le osservazioni in merito al parere negativo concernente la compatibilità ambientale del progetto in questione;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 14148 del 10.10.2008 la stessa società comunicava di aver incaricato un nuovo tecnico col compito di revisionare e contestualmente integrare la documentazione progettuale occorrente ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale;

? il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 21.01.2009, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione progettuale, valutate le osservazioni presentate dalla ditta istante a seguito della nota del Servizio Ecologia prot. n. 8325/2008 e sopra esplicitata, nonché le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue:

PREMESSA

Il 17 marzo 2008 con prot. n. 4861 del 18.03.08 il proponente consegnava, dopo il riordino richiesto dagli uffici, gli elaborati dello Studio di Impatto Ambientale relativo all'intervento di ampliamento del Centro Turistico "Fontana delle Rose" già sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale, per la quale è stato espresso, parere favorevole, da parte dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali con nota 5.11.2007, che richiedeva altresì la presentazione alla Regione Puglia di un progetto rimodulato, con l'obbligo di attuare alcune prescrizioni.

In data 18 giugno 2008 veniva notificata al "Centro Turistico "Fontana delle Rose" la nota prot. n. 8325 del 9 giugno 2008, con la quale il Settore Ecologia comunicava di stare "provvedendo all'adozione di formale provvedimento con esito negativo del procedimento in oggetto" perché non sufficientemente documentato.

In data 27 giugno 2008 il "Centro Turistico "Fontana delle Rose" inviava alcune osservazioni in merito al provvedimento comunicando di aver incaricato nuovo tecnico di revisionare e reintegrare la documentazione, consegnava il 15 dicembre 2008 con prot. n. 17578 il richiesto progetto rimodulato.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

Il progetto revisionato fa proprie le prescrizioni dell' Ufficio Parchi e Riserve Naturali e riduce gli interventi presenti nelle precedenti documentazioni (chiosco-ristoro, spogliatoi, una piscina, due campi da tennis, un campo da calcetto, una piazzola da adibire a pista da ballo, un anfiteatro, due ponticelli in legno lamellare) alla mera realizzazione di: un teatro all'aperto, due passerelle ciclopedonali, un campo

polifunzionale e sentieri didattico-naturalistici, che vanno a costituire un parco tematico.

“Sia il teatro che il campo polifunzionale sono interamente removibili, si “poggiano” sul terreno senza modificarne il suo attuale andamento, in quanto le loro realizzazioni non prevedono scavi e fondazioni interrato; ciò consente di ripristinare il naturale stato dei luoghi.

Per quanto concerne i sentieri didattico-naturalistici suddetti, essi sono percorsi già esistenti per i quali è prevista la manutenzione, la messa in sicurezza, trattandosi di cammini che salgono fin sulla cima della collina ad una quota di circa 80 m sul livello del mare, e la predisposizione di cartelloni removibili in legno che illustrino le caratteristiche del luogo, della flora e della fauna [...]. Anche le passerelle ciclopedonali, che mettono in collegamento il sito oggetto dell'intervento con il lotto adiacente, ad oggi adibito a centro turistico, sono posizionate oltre i 100 m dalla linea di costa [...]. Si precisa che l'esecuzione delle stesse dovrà avvenire previo nulla osta dell'Autorità di Bacino” (cfr. Studio di Impatto Ambientale pag. 34-35).

OSSERVAZIONI

Come ben documentato anche cartograficamente e fotograficamente, “l'area di intervento ricade nel territorio del Parco Nazionale del Gargano (legge n. 394 del 6/12/1991), quindi l'intervento è soggetto al parere preventivo dell'Ente Parco, che ha già espresso “parere preliminare favorevole all'intervento ai soli fini di VIA.” relativo al progetto trasmesso dall'Ufficio Tecnico comunale in data 30/09/2005, prot. 6625, per la sola Valutazione di Impatto ambientale, specificando nel parere stesso le “condizioni e prescrizioni per un miglior inserimento dello stesso nel contesto ambientale circostante” (cfr. Studio di impatto ambientale pag. 6). Allo stato attuale l'intero comprensorio non è compreso in alcuna area soggetta a vincolo di natura comunitari “a (cfr. SIA pag. 7).

“L'area di intervento risulta soggetta a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 e successivamente R.D. n. 1126 del 16/05/1926) [...] che non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, previa richiesta di autorizzazione” (cfr. SIA pag. 8). “[...] l'intervento in oggetto, [...], non varierà le condizioni idrogeologiche del bacino di utenza nè il regime delle acque superficiali e non provocherà perdita di stabilità dell'area” (cfr. Relazione geologico-tecnica pag. 46)”.
“L'area di intervento non risulta soggetta a vincolo di uso civico” (legge n. 1766 del 16/06/1927 e succ. R.D. n. 332 del 28/02/1927 cfr SIA pag. 8).

“L'area di intervento risulta soggetta a vincolo sismico ed è obbligatoria la progettazione antisismica.” (cfr SIA pag. 8-9).

“L'area di intervento risulta soggetta a vincolo faunistico” (legge 157 dell'11/02/1992 cfr SIA pag. 9-10).

“L'area di intervento non risulta soggetta a vincolo monumentale” (legge n.1089 dell'1/06/1939 oggi nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs. n. 42 del 20/01/2004 cfr SIA pag. 10). “L'area di intervento risulta soggetta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 22/2004, succ. modificato dal D.Lgs. n. 156/2006) è soggetta al vincolo espresso dalla Legge 1497/39, testo relativo alla protezione delle bellezze naturali, che individua le bellezze “soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico”. La dichiarazione di interesse pubblico non comporta l'inedificabilità assoluta, ma l'obbligo di acquisizione di autorizzazione preventiva” (cfr. SIA pag. 12).

“L'area interessata dall'intervento è soggetta al vincolo espresso dalla Legge 431/85, conosciuta come la Legge Galasso, che ha introdotto la categoria di beni sottoposti a vincolo paesistico per legge (cfr. SIA pag. 12) e impone di distanziare qualsiasi intervento di 100 m dalla linea di costa stessa, come avviene nel progetto in esame” (cfr. SIA pag. 34).

Per quanto riguarda il “PUTT/P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio), approvato con delibera di Giunta Regionale n° 1748 del 15/12/2000, l'intervento proposto ricade in Ambito Territoriale Esteso “B”: “conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio” Eventuali aree e immobili ricadenti in tale ambito, così come in ambito eccezionale “A”, distinguibile “C” e relativo “D”, sono soggetti a tutela del piano: “non possono

essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica (..); non possono essere oggetto di trasformazione (intervento) per effetto di pianificazione in assenza del parere paesaggistico (..); non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, (..), senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica (..)”(art. 2.01 e 2.02 NTA”) (cfr. SIA pag. 13-14).

“L’area di progetto è indicata come area ad elevata pericolosità idraulica (AP), e a pericolosità geomorfologia molto elevata (PG3); in tal caso, come previsto da art.4 comma 6, le prescrizioni relative ad entrambi gli assetti si applicano contemporaneamente” (cfr. SIA pag. 29). “Dal punto di vista della pianificazione a scala comunale il comune di Mattinata è attualmente dotato di Piano Regolatore Generale. L’area interessata dall’intervento ricade interamente in zona Fel ed Fe2 denominata “Verde ecologico di interesse ambientale-paesistico”. Tali aree, come da art. 38.3 delle Norme Tecniche di Attuazione, sono definite come aree “caratterizzate dal mantenimento ed incentivazione delle colture esistenti”, e, per la loro particolare ubicazione e natura, sono destinate in modo preminente “a funzione naturalistica del verde e degli spazi liberi” (cfr. SIA pag. 32).

“La zona collinare insiste sulle particelle catastali 43,44,100,101, 187, del Foglio 14, mentre la piana degli ulivi coincide sostanzialmente con la particella catastale 102 del Foglio 14”, (nel PRG zona Fe2, Fe3)(cfr. SL4 pag.46).

? Per quanto innanzi, il Comitato Reg. le di V.I.A. riscontrato che il progetto rimodulato risponde pienamente a tutte le puntuali segnalazioni della precedente nota prot. n. 8325/2008 e che lo S.I.A. descrive compiutamente e senza incertezza l’intervento in oggetto; vista la compatibilità e la rispondenza dell’intervento al quadro normativo di riferimento, anche attraverso una cospicua documentazione grafica di dettaglio, mediante piante e sezioni alle opportune scale e sovrapponibili alle ortofoto relative e vista la natura poco invasiva delle opere, per caratteristiche dimensionali e tecniche, ritiene di poter esprimere parere favorevole.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. 11/2001 e s.m.i.;

- Richiamati gli artt. 15, 18 e 21 della predetta L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

- Preso atto delle risultanze dell’istruttoria resa dal funzionario preposto;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s.m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 21.01.2009, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto

concernente l'ampliamento del centro turistico "Fontana delle Rose", sito in contrada Mattinatella del Comune di Mattinata (Fg), proposto dal Centro Turistico "Fontana delle Rose" S.n.c. di Vaira Antonio & C. con sede legale in Mattinata - C.da Mattinatella -;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente
Istruttore del Servizio Ecologia
Sig.ra C. Mafrica Ing. Antonello Antonicelli
